

int. ovvero, essere consentito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; deve essere isolato da qualsivoglia forma di pubblicità, al fine di evitare ogni possibile forma di confusione che possa ridurre l'attenzione alla guida, fatta eccezione per i soli servizi essenziali per la circolazione stradale, se ed in quanto autorizzati dall'ente proprietario della strada; sul retro del segnale (di colore opaco), devono essere chiaramente indicati:

- per i segnali, in generale: l'ente o l'amministrazione proprietaria della strada; il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l'anno di fabbricazione;
- per i segnali di prescrizione (obblighi, divieti, limitazioni e precedenza) e ad eccezione dei segnali temporanei, in particolare: le medesime informazioni previste per la segnaletica, in generale; gli estremi dell'ordinanza di apposizione.

Ciò non toglie che gli utenti della strada devono comunque rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale, ancorché in difformità con le altre regole di circolazione (art. 38, comma 2, c.d.s.). Del resto, l'utente della strada è tenuto a cogliere come coglie il contenuto della prescrizione segnaletica (regolarmente raffigurata sulla faccia utile del segnale e non anche su quella opaca, che tale funzione non ha) al cui rispetto è dunque tenuto, non essendo previsto che l'omissione delle indicazioni formali dappoco richiamate, esimano l'utente stesso dall'obbligo di rispettare la prescrizione espressa dal segnale. Quelle indicazioni hanno infatti lo scopo di consentire agli stessi organi della pubblica amministrazione di controllare la regolarità della fabbricazione e della collocazione del segnale e di rimuovere quelli apposti da soggetti che siano privi del relativo potere o che lo abbiano esercitato in violazione delle disposizioni che ne fissano le modalità di esercizio (Cass. Civ., Sez. III, 18 maggio 2000, n. 6474). Scopo, quest'ultimo, che evidenzia uno dei modi di esplicare la funzione di amministrazione attiva dell'ente proprietario della strada, indicata alla lett. c), del comma 1, dell'art. 14 del nuovo codice della strada: l'apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale. Non da meno, impone agli organi di polizia stradale di porre in essere tutte quelle misure di tutela e di controllo della strada indicate alla lett. e), del comma 1, dell'art. 11 del precitato codice. Alle medesime conclusioni anzi richiamandole giunge il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che con proprio parere di prot. 3773 del 9 dicembre 2004 (reperibile sul portale), ricordando che i segnali stradali rendono noti al pubblico il contenuto delle ordinanze di disciplina della circolazione stradale, precisa che la funzione di tali provvedimenti è proprio quella di legittimare la collocazione dei segnali e di fissare termini di decorrenza del provvedimento connesso. Ciò che più conta, la mancata apposizione degli estremi dell'ordinanza, non costituisce presupposto idoneo a rendere la prescrizione espressa con il linguaggio simbolico del segnalamento, inefficace. Di converso, laddove il legislatore, dalla mancata apposizione sul segnale degli estremi autorizzativi, ne ha voluto far discernere una vera e propria causa di inefficacia dello stesso, lo ha espressamente indicato, come per i segnali di cui all'art. 120 del Regolamento di esecuzione e di attuazione che al comma 1, lettera e), per i segnali di passo carrabile prevede: "...la mancata indicazione dell'Ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto ...". Se per una volta i tre poteri dello Stato (legislativo, esecutivo e giudiziario) sembrano giungere ad un'unica conclusione e quindi a stabilire la idoneità del segnale stradale verticale sprovvisto delle indicazioni previste all'art. 77, comma 6 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, a produrre effetti, a corollario di quanto abbiamo sin qui detto, è opportuno ricordare che quella stessa norma materiale, oltre che a regolamentare nel dettaglio le disposizioni di principio del nuovo codice della strada, tende essenzialmente ad attuarle.

Nel caso poi in cui l'ente proprietario della strada abbia rimosso la segnaletica stradale verticale installata al momento di una contravvenzione, vi è la conferma inequivocabile del comportamento illecito dell'amministrazione stessa.

È compito della Polizia Stradale, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, dei Corpi e servizi di polizia municipale nell'ambito del territorio di competenza, dei funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale (*primo comma dell'articolo 12 del Codice della Strada*) verbalizzare e richiedere la rimozione di segnaletica stradale insistente in violazione del Codice della Strada, anche su segnalazione del cittadino, del "contravvenzionato" oppure dell'ente proprietario o concessionario della strada (*commi 2, 3, 4 dell'articolo 14 del Codice della Strada*).

Vale, infine, evidenziare le due seguenti situazioni. Nel caso di segnaletica stradale verticale insistente in violazione del Codice della strada, installata PRIMA dell'entrata in vigore del nuovo Codice della strada, i soggetti di cui al *primo comma dell'articolo 12 del Codice della Strada* devono provvedere alla verbalizzazione e alla rimozione in caso di segnale illegittimo.